

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO

NELLA CITTA' DI MILANO

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal *1 settembre 2012*, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Milano, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
3. A partire dal Bilancio 2013, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante ***apposito allegato al Bilancio di Previsione***.
Tale delibera dovrà contenere per ciascuna destinazione la percentuale di attribuzione.

Articolo 3

SOGGETTI PASSIVI E OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui agli artt. 24 e ss. della Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero minimo di 500 partecipanti complessivi e a non meno di 50 presenze per struttura.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Milano.

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per i residence, **case per ferie gestite da soggetti no profit, nonché case ed appartamenti per vacanze (**)** per i quali è applicata fino ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi. **Dal quindicesimo giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta.(****)**
4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo.

*(****) modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2014. La modifica riguardante le case e appartamenti per vacanze decorre dal 14 giugno 2014.*

5. A tutte le altre strutture ricettive comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa.

Articolo 5 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al diciottesimo anno di età;
- b) I giovani fino a 30 anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale;
- c) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
- d) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori;
- e) Coloro che soggiornano nei residence, **case ed appartamenti per vacanze** (****) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, nelle case per ferie gestite da soggetti no profit (*) ed il cui periodo di permanenza è superiore ai 14 giorni consecutivi;
- f) Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo;
- g) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie;
- h) Le persone con disabilità più gli accompagnatori;
- i) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.

(*) *Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26.11.2012. La modifica in questione decorre dal 1° gennaio 2013.*

(****) *modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.05.2014. La modifica riguardante le case e appartamenti per vacanze decorre dal 14 giugno 2014.*

L'imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50% per i periodi di scarsa affluenza turistica. *Per l'anno 2013 la riduzione non si applica al mese di dicembre, mentre per l'anno 2014, la riduzione è applicata al solo mese di agosto (**) (***)*. Tali periodi possono essere modificati dal Consiglio Comunale in base alle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici.

L'imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza, l'agevolazione è condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari almeno al 25%.

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.
3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Milano.
4. Le società e/o agenzie organizzatrici di eventi congressuali provvederanno al versamento anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Milano.

*(**) Articolo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14.11.2013.*

*(***) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14.11.2013 si stabilisce che tutto l'anno 2015, in quanto periodo di svolgimento dell'evento Expo 2015, è da considerarsi periodo di alta affluenza turistica*

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milano sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Milano riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Il Comune di Milano si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Milano, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
 - b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.
 - c) Il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno sopra indicate.
 - d) L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno e solo con modalità telematica. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo.

- e) Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l'obbligo di richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

Articolo 9

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Milano, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art.5 lettera c) dovranno essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Milano effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n.472/1997.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 4-5-6-7-8-9 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 C.C. dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.

3. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ai 50,00€.
4. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Milano almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 14

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo.
2. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23.
3. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.
4. L'Amministrazione rende disponibile entro dicembre 2012 l'informatizzazione del processo di pagamento dell'imposta.